

ACCORDO

TRA

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DEL
E**

L'ISTITUTO ITALO - LATINO AMERICANO

per l'esecuzione
del Progetto **“Menores y Justicia - II Fase”**

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale del Governo della Repubblica Italiana- Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAECI-DGCS) e l'Istituto Italo Latino Americano (IILA), di seguito denominati “Parti”:

Vista la Legge n. 125 dell'11.08.2014 relativa alla “Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo”, che, per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, ha istituito l'AICS quale Ente che svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione italiana;

Vista la lettera del 31 agosto 2016 con cui la “Camara Penal” della “Corte Suprema de Justicia” del Guatemala richiede il sostegno dell'IILA e della Cooperazione Italiana per la realizzazione di un'iniziativa nel settore del rafforzamento del sistema di giustizia penale giovanile.

Viste le analoghe richieste avanzate dalla Scuola di Formazione Giudiziari “Dr. Arturo Zeledon Castrillo” del “Consejo Nacional de la Judicatura” (CNJ) del Salvador con lettera del 19 settembre 2016, e dall’“Istituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia” (ISNA) del Salvador con lettera del 27 settembre 2016.

Considerata l'esperienza maturata dall'IILA nella realizzazione di iniziative di Cooperazione nel settore specifico della Sicurezza nella regione latinoamericana, con particolare riferimento ad azioni formative a sostegno delle Istituzioni governative dell'Area, anche in stretta collaborazione con il Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Considerato l'orientamento espresso da parte della Segreteria Generale del SICA con Nota del 19 maggio 2014 DUCN/2014/034 circa il particolare gradimento dell'iniziativa IILA riguardante il rafforzamento istituzionale ed il sostegno ai Governi Centroamericani nella tematica della sicurezza democratica.

Visto il Documento di Progetto relativo all'iniziativa di cooperazione denominata “Menores y Justicia”, trasmesso dall'IILA all'AICS l'8 novembre 2016.

Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 153 del 23/12/2016 e la documentazione in essa richiamata, con la quale è stata approvato il finanziamento del Progetto summenzionato e la concessione a tale scopo all'IILA di un contributo finalizzato dell'ammontare complessivo di **Euro 1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila/00Euro).

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 SCOPO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare l'esecuzione del Progetto "**Menores y Justicia - Fase II**", d'ora in avanti denominato "Progetto", approvato con Delibera del Comitato Congiunto n. 153 del 23/12/2016

Articolo 2 OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO

L'Obiettivo Generale corrisponde al rafforzamento dei Sistemi di Giustizia minorile e delle tutele dei diritti dei minori in conflitto con la legge in Guatemala, El Salvador e Honduras, al fine di rispondere in maniera adeguata e coerente alle finalità di riabilitazione e reinserimento socioeducativo dei minori previste dalle legislazioni nazionali specializzate in materia penale minorile

Articolo 3 OBIETTIVO SPECIFICO DEL PROGETTO

L'obiettivo Specifico del progetto coincide con il sostegno all'incremento della capacità operative di attuazione delle Istituzioni e degli operatori di giustizia minorile, con particolare riferimento al rafforzamento della diffusione delle misure alternative alla detenzione, alle dinamiche di socializzazione dei minori reclusi, ed ai programmi di reinserimento socio-produttivi.

Articolo 4 ATTIVITA' DI PROGETTO E DURATA

- 4.1** Le attività di Progetto sono quelle illustrate nell'Allegato 1 che è parte integrante del presente Accordo.
- 4.2** Il Progetto avrà una durata di diciotto mesi, a partire dalla data di avvio dell'Iniziativa.

Articolo 5 ENTE ESECUTORE

- 5.1** L'IILA è l'Ente esecutore responsabile della realizzazione dell'iniziativa e delle attività ad essa connesse.
- 5.2** Per la realizzazione delle attività l'IILA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura interna, anche di strutture e risorse umane ad essa esterne di volta in volta necessarie a rispondere alle esigenze di Progetto, sulle quali l'IILA vigilerà e sarà direttamente responsabile del loro operato.

Articolo 6 CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'ITALIA

Il Contributo finanziario dell'Italia per la realizzazione del Progetto, descritto nell'Allegato 1 al presente Accordo, è pari ad **Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00 euro)** sotto forma di dono. Tale ammontare, comprensivo dei costi di amministrazione e gestione

dell'IILA, sarà erogato dall'AICS all'IILA che li utilizzerà esclusivamente nel quadro del Progetto di cui al precedente Articolo 1 secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente Accordo.

Articolo 7

TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE E DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO

7.1 L'erogazione del contributo finanziario dall'AICS all'IILA avverrà in un'unica tranche pari ad Euro **1.500.000,00** a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo ed al completamento delle procedure interne di approvazione e di impegno da parte dell'AICS.

7.2 L'AICS effettuerà l'esborso del contributo di cui al precedente comma sul conto corrente n. **IT38S0569603225000004378X58** acceso dall'IILA presso la Banca Popolare di Sondrio (codice IBAN) rubricato "**II FASE Menores y Justicia**".

7.3 Il conto corrente di cui al precedente comma sarà utilizzato dall'IILA unicamente per il finanziamento delle attività previste nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Articolo 8

MODALITA' DI GESTIONE ED ESECUZIONE

8.1 Il Progetto si svilupperà sulla base di un Piano Operativo (PO) elaborato dall'IILA e da questo presentato all'AICS per l'approvazione entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'accreditamento del contributo finanziario di cui al precedente Articolo 6.

8.2 Le attività di Progetto, ad eccezione di quelle relative alla predisposizione del PO, saranno avviate dall'IILA entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi all'approvazione del PO da parte dell'AICS.

8.3 In sede di elaborazione del PO potranno essere effettuati riallocazioni ed aggiustamenti tra le singole voci all'interno delle medesime categorie di spesa. Fermo restando l'ammontare complessivo di Progetto, variazioni in aumento o diminuzione tra i capitoli di spesa superiori al 15% per capitolo potranno essere apportate al Progetto previa elaborazione da parte dell'IILA di una motivata proposta ed acquisizione della relativa approvazione dell'AICS.

8.4 A richiesta ed in qualsiasi momento l'IILA assicurerà la messa a disposizione del MAECI/DGCS e dell'AICS di tutta la documentazione relativa al Progetto.

Articolo 9

RAPPORTI E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

9.1 Entro sessanta giorni dal termine delle attività inerenti al Progetto, l'IILA invierà all'AICS la seguente documentazione:

- a) Una Relazione Tecnica Finale riguardante le attività svolte con riferimento al PO approvato. La Relazione includerà gli obiettivi previsti ed i risultati raggiunti, le attività previste e quelle effettivamente svolte, l'ammontare del finanziamento ricevuto e quello delle somme impegnate ed effettivamente spese;
- b) Il Rendiconto Finanziario delle spese sostenute durante tutta la durata del Progetto. Il Rendiconto preciserà la data di ricezione e l'ammontare del contributo, la spesa totale

effettuata durante il periodo in esame, la lista dettagliata delle spese riferite alle singole voci di costo del PO, l'ammontare degli eventuali interessi maturati e la certificazione che le spese effettuate rientrino tra quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

9.2 Il rendiconto finanziario presentato dall'IILA all'AICS e le connesse documentazioni giustificative saranno previamente sottoposte a revisione contabile da parte del Collegio dei Revisori incaricato dall'IILA, per la certificazione della regolarità delle spese e delle attività di *procurement*. Il Collegio svolgerà l'incarico in piena indipendenza, secondo gli standard internazionali.

Articolo 10 UTILIZZO DEI FONDI

- 10.1 I fondi allocati in favore del Progetto saranno utilizzati esclusivamente per realizzazione delle attività previste dall'Allegato 1 al presente Accordo, nel rispetto dei principi indicati dall'Allegato 2 e conformemente al Piano Operativo approvato dall'AICS;
- 10.2 Al termine del Progetto le somme non rendicontate o rendicontate ma non approvate dall'AICS dovranno essere restituite a quest'ultima.
- 10.3 Al termine del Progetto eventuali risorse finanziarie residue ed interessi maturati sul conto potranno essere utilizzati per finanziare ulteriori attività di Progetto previo consenso fra le Parti.

Articolo 11 OBBLIGHI DELLE PARTI: IILA

- 11.1 L'IILA svolgerà le attività di propria competenza in accordo con la legislazione vigente in Italia e nel rispetto delle peculiarità dell'Istituto.
- 11.2 L'IILA presenterà all'AICS il Piano Operativo, la Relazione Tecnica Finale ed il Rendiconto Finanziario di cui ai precedenti Articoli 8 e 9 ed assicurerà la custodia presso la propria Sede di tutta la documentazione tecnico-amministrativa di Progetto ricevuta e prodotta.
- 11.3 Al termine delle attività l'IILA si impegna a restituire all'AICS l'importo del finanziamento non utilizzato, non impegnato o non rendicontato o rendicontato ma non approvato dall'AICS.
- 11.4 L'IILA informerà tempestivamente il MAECI/DGCS e l'AICS di ogni evenienza od accadimento che costituisca pregiudizio alla completa e corretta esecuzione del Progetto.
- 11.5 L'IILA assicurerà ogni assistenza necessaria all'AICS nel corso delle missioni di supervisione, controllo e verifica dell'andamento delle attività di Progetto di cui al successivo Articolo 12.

Articolo 12
OBBLIGHI DELLE PARTI: MAECI/DGCS

- 12.1** Il MAECI/AICS si impegna affinché l'AICS eroghi all'IILA l'importo del contributo finanziario di cui al precedente Articolo 6, secondo quanto stabilito nel presente Accordo.
- 12.2** Il MAECI/DGCS, insieme all'AICS, svolgerà tutte le attività di supervisione, controllo e verifica del Progetto ritenute necessarie, ivi comprese missioni in loco concomitanti con quelle di competenza dell'IILA.

Articolo 13
CONTROVERSIE

L'IILA garantisce che il MAECI-DGCS e l'AICS saranno ritenuti estranei a qualsiasi eventuale controversia derivante dalle attività di realizzazione del Progetto a chiunque da essa affidate o proposte da terzi.

Eventuali altre controversie sull'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo saranno sottoposte alla valutazione delle Parti, ai fini di una soluzione per via amichevole.

Articolo 14
CAUSE OSTATIVE E DI FORZA MAGGIORE

- 14.1** Al verificarsi di situazioni impreviste o di altre circostanze di ordine eccezionale che rendano impossibile la realizzazione del Progetto o che costituiscano cause di pericolo per l'incolumità e la sicurezza del personale dell'IILA impegnato nella sua realizzazione, si procederà come segue:
- se la durata dell'impedimento allo svolgimento del Progetto è inferiore a sei mesi, saranno sospese le attività, fino alla cessazione dell'impedimento, ed alla autorizzazione all'IILA da parte del MAECI-DGCS, previo consulto dell'AICS, a riprendere le attività.
 - se la durata dell'impedimento è maggiore di sei mesi ed inferiore a diciotto mesi, il Progetto verrà sospeso ed i fondi residui verranno mantenuti fino alla cessazione dell'impedimento. Cessate le cause ostative al normale svolgimento delle attività, l'IILA presenterà un nuovo piano complessivo di attività sulla base del quale, una volta condiviso da tutte le parti interessate ed approvato, il Progetto sarà riavviato;
 - se la durata dell'impedimento è superiore ai 18 mesi, le Parti potranno decidere congiuntamente eventuali misure da prendere circa la prosecuzione del progetto. Laddove l'impedimento rendesse impossibile raggiungere gli obiettivi di cui al presente accordo, verrà valutata la chiusura del progetto e la relativa restituzione dei fondi.
- 14.2** Le attività in corso di realizzazione in luoghi non interessati dalle cause ostative di cui al presente Articolo verranno proseguite fino al loro completamento.

Articolo 15
PREVENZIONE DELL'USO ILLECITO DEI FONDI

- 15.1** L'IILA assicura che i fondi ad esso trasferiti dall'AICS verranno utilizzati unicamente in conformità agli obiettivi del presente Accordo, prendendo tutti i provvedimenti necessari per garantirne un'efficiente amministrazione e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi.



Esso, inoltre, vigilerà e sarà direttamente responsabile dal punto di vista amministrativo – contabile, sull'analogo corretto utilizzo dei fondi da parte delle strutture e risorse umane esterne di cui l'IILA si avvarrà nella gestione del progetto, come indicato all'art.5.

- 15.2** Qualora risulti che i fondi erogati dall'AICS siano stati impegnati e/o utilizzati difformemente dalle finalità e dalle modalità previste dal presente, l'IILA si impegna a versare nel conto corrente del Progetto di cui al precedente Articolo 7.2 la parte impropriamente utilizzata.

Articolo 16 **SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO** **DA PARTE DEL MAECI/DGCS**

- 16.1** Il MAECI/DGCS si riserva il diritto di disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:
- per grave inadempienza dell'IILA;
 - per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Progetto come previsto nel precedente Articolo 14.
- 16.2** Costituiscono gravi inadempienze:
- il mancato inizio delle attività di Progetto entro tre mesi dall'erogazione del finanziamento di cui al precedente Articolo 6;
 - l'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del finanziamento suscettibili di compromettere lo svolgimento delle attività previste;
 - l'utilizzazione del finanziamento per attività diverse da quelle stabilite dal Progetto;
 - l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento accertate dal MAECI/DGCS e dall'AICS.
- 16.3** Il MAECI/DGCS notificherà per iscritto all'IILA la sospensione del finanziamento. Se entro trenta giorni dall'avvenuta notifica l'IILA non avrà rimosso l'impedimento alla prosecuzione del Progetto le Parti si concerteranno per trovare la soluzione più appropriata. In mancanza, il MAECI/DGCS potrà denunciare il presente Accordo.

Articolo 17 **EMENDAMENTI E RISOLUZIONE**

- 17.1** Le Parti potranno apportare emendamenti al presente Accordo e al suo Allegato 1 mediante scambio di Lettere che avranno validità dalla data della firma.
- 17.2** Ciascuna delle parti potrà in qualsiasi momento denunciare il presente Accordo. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica. I fondi residui giacenti a tale data dovranno essere restituiti all'AICS, dopo avere liquidato tutte le spese impegnate fino a tale momento.

Articolo 18 **EFFICACIA DELL'ACCORDO**

- 18.1** Il presente Accordo avrà efficacia dalla data della firma e sarà valido fino alla data di chiusura tecnica e amministrativa del Progetto.
- 18.2** In fede, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Istituzioni, hanno firmato il presente accordo.



Fatto a Roma il 1 MARZO 2017 in due originali in lingua italiana,
entrambi autentici e facenti fede.

**PER IL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Sebastiani
.....

**PER
L'ISTITUTO
ITALO LATINO
AMERICANO**

MAA SA
.....

**VISTO DALL'AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

A
.....